



## DEPOSITI CAUZIONALI IN MATERIA DI GAS NATURALE Istruzioni Operative

Per le società che volessero costituire la garanzia in forma diversa dal deposito in contanti, si riassumono le modalità operative e gli atti ammessi.

Gli atti di garanzia per la costituzione della cauzione sono accettati dalla Regione del Veneto soltanto quando sono di tipo “a prima richiesta” ed hanno una delle seguenti forme:

- Fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata all'attività bancaria e come tali iscritte nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia (il numero di iscrizione dell'albo deve risultare riportato nell'atto).
- Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed iscritta nell'elenco delle imprese abilitate, pubblicato sul sito web dell'ISVAP.

L'atto di garanzia deve contenere:

- La seguente denominazione in qualità di Beneficiario: REGIONE DEL VENETO – Direzione Finanza e Tributi.
- La rinuncia, senza alcuna limitazione, al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 Codice Civile, ad opporre le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga all'art. 1945 C.C. ed al beneficio di cui all'art. 1957 C.C..
- L'estensione della fidejussione a tutti gli accessori del debito principale ivi comprese le sanzioni amministrative/tributarie, gli interessi e le indennità di mora ad esse connesse ed ogni altro accessorio spesa o onere ex art. 1942 C.C..
- Comunicazioni: la Banca/Assicurazione si impegna a versare alla Regione del Veneto quanto richiesto, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e fino a concorrenza della somma garantita; tale istanza sarà inoltrata dal Beneficiario a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata per conoscenza anche al Contraente.
- Durata della garanzia: annuale e si rinnoverà automaticamente di anno in anno con adeguamento della somma garantita da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 13, del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504.
- Liberazione: il Fidejussore si libererà dal proprio vincolo solo a seguito restituzione dell'originale della polizza o di emissione da parte del Beneficiario di apposita liberatoria. La richiesta motivata di restituzione della polizza da parte del Contraente, dovrà pervenire almeno tre mesi prima della scadenza annuale.
- Foro competente: in caso di controversie fra la Società bancaria/assicurativa e il Beneficiario, il foro competente è Venezia ai sensi dell'art. 25 cod. proc. Civile.

La garanzia dovrà essere prodotta in originale con allegato un valido documento (es. procura) che attesti i poteri di firma e di rappresentanza del soggetto garante che emette e firma la garanzia, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.

La sottoscrizione del garante deve essere autenticata dal notaio al fine di garantire la piena prova della provenienza della garanzia.

Area Risorse Strumentali  
Direzione Finanza e Tributi  
S.Croce, 1187 – 30135 Venezia – Tel. 041/2791194 – Fax 041/2791245  
risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it



IL DIRETTORE  
Dott.ssa Anna Babudri